

5° TUTTOLAVORO

DALLA LEGGE DELEGA AI DECRETI ATTUATIVI

MILANO, 30 MARZO 2015

Illustrazione di Umberto Grati



Main Sponsor:



In collaborazione con:



Exhibitor:



Con il patrocinio di:



Con il contributo di:



5° TUTTOLAVORO

DALLA LEGGE DELEGA AI DECRETI ATTUATIVI

Illustrazione di Umberto Grati



I licenziamenti economici

Avv. Giuseppe Bulgarini d'Elci

Milano, 30 marzo 2015

5° TUTTOLAVORO

DALLA LEGGE DELEGA AI DECRETI ATTUATIVI



La nozione di licenziamento economico

«Il licenziamento per giustificato motivo con preavviso è determinato [...] da ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa».

(art. 3, L. n. 604/1966)

5° TUTTOLAVORO

DALLA LEGGE DELEGA AI DECRETI ATTUATIVI

Illustrazione di Umberto Grati



Requisiti sostanziali

Le condizioni poste dalla giurisprudenza per ritenere legittimo il licenziamento economico

1 effettività

2 repechage

mansioni equivalenti

mansioni inferiori

3 criteri di scelta



Requisiti formali

1

Obbligo di motivazione contestuale

2

Tentativo di conciliazione e esame congiunto presso DTL

Ambedue i requisiti permangono per i contratti di lavoro antecedenti al D.Lgs. n. 23/2015

Il tentativo di conciliazione non si applica ai nuovi contratti di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti



L'apparato sanzionatorio

Art. 18, L. n.
300/1970
ante Riforma
Fornero

reintegrazione nel posto di lavoro
oppure
opzione del lavoratore per
indennità sostitutiva di 15
mensilità

+

versamento retribuzioni *medio
tempore* maturate, con un
minimo di 5 mensilità

+

versamento contributi
assistenziali e previdenziali

5° TUTTOLAVORO

DALLA LEGGE DELEGA AI DECRETI ATTUATIVI

Illustrazione di Umberto Grati



L'apparato sanzionatorio

A

MANIFESTA INSUSSISTENZA DEL FATTO

indennità risarcitoria omnicomprensiva tra 12 e 24 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto
o, a discrezione del Giudice,

reintegrazione nel posto di lavoro
(salvo opzione per indennità sostitutiva di 15 mensilità)
+
versamento retribuzioni *medio tempore* maturate, con un massimo di 12 mensilità,
dedotto
aliunde perceptum e aliunde percipiendum
+
versamento contributi assistenziali e previdenziali

Art. 18, L. n.
300/1970
post
Riforma
Fornero



L'apparato sanzionatorio

B

ALTRE IPOTESI DI ILLEGITTIMITÀ DEL LICENZIAMENTO

Art. 18, L. n.
300/1970
post
Riforma
Fornero

indennità risarcitoria omnicomprensiva tra 12 e 24 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, determinata in base ai seguenti criteri:

- anzianità del lavoratore
- numero dei dipendenti occupati
- dimensioni dell'attività economica
- comportamento e condizioni delle parti
- iniziative del lavoratore per ricerca nuova occupazione
- comportamento delle parti nell'ambito della procedura ex art. 7, L. n. 604/1966



L'apparato sanzionatorio

indennità di importo pari a 2 mensilità per ogni anno di servizio

**Art. 3,
D.Lgs. n.
23/2015**

con un min di 4 ed un max di 24 mensilità

parametrata all'ultima retribuzione di riferimento
per il calcolo del TFR

non assoggettata a contribuzione previdenziale

5° TUTTOLAVORO

DALLA LEGGE DELEGA AI DECRETI ATTUATIVI

Illustrazione di Umberto Grati



Il licenziamento economico nelle piccole imprese

Limiti
dimensionali

non più di 15 dipendenti nella singola
unità o nell'ambito del comune

non più di 60 dipendenti complessivamente

In caso di
superamento
dei limiti
dimensionali

si applica a tutti i dipendenti il nuovo
regime sanzionatorio a tutele crescenti
previsto per le imprese di maggiori
dimensioni



Il licenziamento economico nelle piccole imprese

L'apparato
sanzionatorio

ante tutele crescenti

indennità di importo compreso
tra min 2,5 e max 6 mensilità dell'ultima
retribuzione globale di fatto
(art. 8, L. n. 604/1966)

post tutele crescenti

indennità pari a 1 mensilità per ogni anno di
servizio, con min 2 e max 6 mensilità
dell'ultima retribuzione di riferimento per il
calcolo del TFR
(art. 9, comma 1, D. Lgs. n. 23/2015)

5° TUTTOLAVORO

DALLA LEGGE DELEGA AI DECRETI ATTUATIVI

Illustrazione di Umberto Grati



 **CARNELUTTI** LAW
FIRM
EXCELLENCE THROUGH TIME